



TRIBUNALE DI TRANI

Nr. xxxxxxx R.G.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del xxxxxx;
sentite le parti;
esaminati gli atti e i documenti di cui al giudizio in
epigrafe;
esaminato l'elaborato peritale depositato dal ctu in
data xxxxxx;
rilevato che:

il presente giudizio attiene ad una domanda di
risarcimento dei danni formulata da TIZIA che lamenta
danni al proprio locale sito a xxxxxx, a causa dello
sversamento di liquidami dovuto, a suo dire, ad una
occlusione della condotta fognaria condominiale;
TIZIA ha chiesto un risarcimento di € 13.882,96,
calcolato sulla base di una perizia di parte versata in
atti;

il nominato ctu, dopo aver confermato la circostanza
che l'allagamento del monolocale della ricorrente, è
stato causato dall'intasamento del tratto di condotta
fognaria condominiale (pag. 11 della relazione), ha
definitivamente quantificato in € 1.510,40 (€ 1.238,00
+ iva) l'ammontare dei danni subiti da parte attrice,
sostenendo che, a parte la sostituzione dei sanitari e
di un top laminato presente nel locale e i costi
necessari alla sanificazione del locale, nessun altro



TRIBUNALE DI TRANI

indennizzo può essere riconosciuto per il rifacimento di pavimentazione e intonaco/pittura sulle pareti, non essendo stati riscontrati danni ad essi arrecati (cfr. pag. 13 della perizia);

considerato che in base alle risultanze della perizia, la pretesa di parte attrice appare notevolmente ridimensionata;

ritenuta l'opportunità di sottoporre alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., formulata tenendo conto dell'andamento del giudizio, delle rispettive allegazioni, di esigenze di economia processuale e di contenimento dell'alea del giudizio;

precisato che nel contributo per le spese di lite, appare corretto tenere conto del costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum") occorrendo, cioè proporzionare le spese legali all'importo monetario



TRIBUNALE DI TRANI

realmente ottenuto dalla parte vittoriosa, a prescindere dalla superiore entità del valore delle richieste versate in ricorso (Cass. SS.UU. 19014/2007).

P.Q.M.

Formula alle parti ai sensi di cui all'art. 185-bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa:

-riconoscimento in favore dell'attrice della somma di € 1.510,40 a titolo di risarcimento dei danni;

-spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del xxxxxx, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno;

-rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite per complessivi € 1.043,00 di cui € 233,00 per esborsi ed € 810,00 per compenso professionale, maggiorato degli accessori di legge, da porsi a carico del Condominio convenuto;

fissa per verificare la volontà delle parti di aderire alla proposta conciliativa, l'udienza del xxxxxx.

Si comunichi.

Trani, xxxxxx

Il Giudice